

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1219 del 13/03/2019
Oggetto	Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura in data 25/05/2017 (atto identificato con n° 1160173926663) relativa alla società NANOSURFACES INDUSTRIES Srl per lo stabilimento sito in Comune di Granarolo dell'Emilia, via Bruno Buozzi n° 13-15
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1263 del 13/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno tredici MARZO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## **ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana<sup>1</sup>**

### **DETERMINA**

**Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura in data 25/05/2017 (atto identificato con n° 1160173926663) relativa alla società NANOSURFACES INDUSTRIES Srl per lo stabilimento sito in Comune di Granarolo dell'Emilia, via Bruno Buozzi n° 13-15**

### **Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali**

**ed adottata da ARPAE – SAC Bologna con determina n° 3235 del 22/06/2017**

#### **Decisione**

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA<sup>2</sup> relativa alla società NANOSURFACES INDUSTRIES Srl per lo stabilimento ubicato nel Comune di Granarolo dell'Emilia, via Bruno Buozzi n° 13-15 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione all'emissione in atmosfera <sup>3</sup>
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura <sup>4</sup>
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995

Tale atto costituisce modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale vigente<sup>5</sup>.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....”.

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

<sup>5</sup> Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del l'Unione dei Comuni Terre di Pianura in data 25/05/2017 (atto identificato con n° 1160173926663) ed adottata da ARPAE SAC Bologna con determina n°3235 del 22/06/2017

3. Revoca la precedente AUA adottata da ARPAE-SAC Bologna con determina n°3235 del 22/06/2017.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>6</sup>;
5. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>7</sup>
6. Obbliga la società NANOSURFACES INDUSTRIES Srl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata<sup>8</sup>
7. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
8. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

La società NANOSURFACES INDUSTRIES Srl, c.f e p.iva 03277221200, avente sede legale e stabilimento in Comune di Granarolo dell'Emilia, via Bruno Buozzi n° 13-15, ha presentato in data 10/08/2018<sup>9</sup> al Suap dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura una domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente<sup>10</sup>.

Tale domanda contiene la richiesta di modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera attualmente autorizzate; successivamente l'azienda invia documentazione integrativa<sup>11</sup> contenete la matrice ambientale relativa allo scarico di acque reflue domestiche e meteoriche non contaminate in pubblica fognatura, mentre per la matrice impatto acustico è allegata una dichiarazione di rispetto dei limiti di classe acustica.

<sup>6</sup>In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

<sup>7</sup>Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>8</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

<sup>9</sup> Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PGB0/2018/18752 del 13/08/2018 **pratica SINADOC n°25249 del 2018**

<sup>10</sup> Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del l'Unione dei Comuni Terre di Pianura in data 25/05/2017 (atto identificato con n° 1160173926663) ed adottata da ARPAE SAC Bologna con determina n°3235 del 22/06/2017

<sup>11</sup> Integrazioni agli atti di ARPAE con PGB0/2018/22886 del 03/10/2018

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoboo@cert.arpae.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

Sono pervenuti i seguenti pareri/ nulla osta relativi all'istanza in oggetto:

- parere favorevole di HERA Spa Direzione Acqua<sup>12</sup>, ente gestore del Servizio Idrico Integrato
- parere favorevole allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura espresso dal Comune di Granarolo dell'Emilia<sup>13</sup>
- contributo tecnico all'istruttoria del Servizio territoriale di ARPAE Bologna<sup>14</sup>

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti ad ARPAE, dalla ditta richiedente, ammontano ad € 296,00 (importo corrispondente alla emissioni in atmosfera cod tariffa 12.03.04.01).

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di acque domestiche e meteoriche non contaminate come individuati dai pareri tecnici riportati in allegato B al presente atto quali parti integranti e sostanziali
- Si dà atto di quanto dichiarato dall'azienda in data 10/09/2018 ed allegata alla documentazione agli atti, con la quale è dichiarato il rispetto dei valori limite di legge previsti dalla zonizzazione acustica comunale vigente per la zona in cui risiede l'attività.

Il Responsabile  
U Autorizzazioni e Valutazioni  
Stefano Stagni<sup>15</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>12</sup> Parere di HERA Spa agli atti di ARPAE con PGB0/2018/28911 del 10/12/2018

<sup>13</sup> Parere del comune di Granarolo dell'Emilia agli atti di ARPAE con PGB0/2019/768 del 04/01/2019

<sup>14</sup> Agli atti di ARPAE con PGB0/2018/23073 del 12/02/2018

<sup>15</sup> Firma apportata ai sensi:

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 30/06/2019 degli incarichi di P.O. in scadenza il 31/12/2018.

**Autorizzazione Unica Ambientale**

**NANOSURFACES INDUSTRIES Srl**

**Comune di Granarolo dell'Emilia – via Bruno Buozzi n° 13-15**

**ALLEGATO A**

**Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006**

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione di protesi ortopediche svolta dalla società NANOSURFACES INDUSTRIES Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Granarolo dell'Emilia, via Bruno Buozzi n° 13-15, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società NANOSURFACES INDUSTRIES Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

**EMISSIONE E1**  
**PROVENIENZA: ASPIRAZIONE BURATTI**

Portata massima .....	1500 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	9 m
Durata massima .....	8 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Materiale particolare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------------	-----------------------

---

**EMISSIONE E2**  
**PROVENIENZA: CAPPE SALDATURA TIG – MARCATURA LASER**

Portata massima .....	5100 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	9 m
Durata massima .....	8 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Materiale particolare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come C-org totale) .....	50 mg/Nm <sup>3</sup>

---

**EMISSIONE E3****PROVENIENZA: PASSIVAZIONE**

Portata massima .....	10000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	9 m
Durata massima .....	8 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Acido solforico e suoi sali (espressi come H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) .....	2 mg/Nm <sup>3</sup>
Acido cloridrico e ione cloro (espressi come HCl) .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Acido fluoridrico e ione fluoro (espressi come HF) .....	2 mg/Nm <sup>3</sup>
Cromo e suoi composti (espressi come Cr) .....	0.5 mg/Nm <sup>3</sup>
Sostanze alcaline (esprese come Na <sub>2</sub> O) .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Acido nitrico e suoi sali (espressi come HNO <sub>3</sub> ) .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: torre di lavaggio

Per garantire una gestione ottimale dell'impianto di abbattimento ad umido dovrà essere installata una sonda di misurazione del pH del liquido di lavaggio al fine di effettuarne il ricambio nei tempi dovuti. In alternativa dovrà essere predisposta una procedura interna di controllo settimanale di tale parametri e registrazione dei valori misurati. Dovrà essere seguita una regolare manutenzione agli ugelli di spruzzatura all'interno della colonna per garantire un efficace abbattimento degli inquinanti.

---

**EMISSIONE E4****PROVENIENZA: SABBIATRICI**

Portata massima .....	2600 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	9 m
Durata massima .....	8 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Materiale particellare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

---

**EMISSIONE E5****PROVENIENZA: SMERIGLIATURA****EMISSIONE E6****PROVENIENZA: LUCIDATURA**

- Non dovrà essere superato un utilizzo massimo giornaliero di metalli da trattare pari a 3000 kg;
- Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm <sup>3</sup>
----------------	----	--------------------

- I consumi di metalli, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna****Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

	Metalli	
	Altro	
<b>Data</b>	<b>Funzionamento impianti</b>	<b>Giorni di funzionamento/mese</b>
	Impianto di deformazione plastica	
	Impianti trattamenti meccanici di pulizia superficiale	
	Impianti di finitura delle superfici metalliche	
	Impianti di taglio	
	Impianto di elettroerosione	
	Altro	
<b>Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento</b>		
	Tipo impianto	Data sostituzione filtro
		Data e tipologia altri interventi
Note		

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti di emissione E5 ed E6, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

#### EMISSIONE E7

PROVENIENZA: TORNITURA, FRESATURA, FORATURA PROFONDA

- Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni (tornitura, rettifica, dentatura, fresatura, e lavorazione con centri a controllo numerico etc.....) devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nm <sup>3</sup>
------------------------------	----	--------------------

- I consumi di olio, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

<b>REGISTRO</b>		
<b>Data</b>	<b>Indicatori di attività</b>	<b>Quantitativo (kg/mese)</b>
	Olio intero	
	Olio emulsionabile	
	Altro	
<b>Data</b>	<b>Funzionamento impianti</b>	<b>Giorni di funzionamento/mese</b>
	Macchine utensili	
	Altro	
<b>Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento</b>		
	Tipo impianto	Data sostituzione filtro
		Data e tipologia altri interventi
Note		

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al punto di emissione E7 fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

---

#### EMISSIONE E8

PROVENIENZA: LAVAGGIO CON ALCOL ISOPROPILICO

Portata massima .....	500 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	7 m
Durata massima .....	8 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale) .....	75 mg/Nm <sup>3</sup>
---	-----------------------

Per il rispetto del limite massimo di concentrazione ammessa di COV, se necessario dovrà essere installato idoneo impianto di abbattimento.

Fermo restando il rispetto del limite massimo di concentrazione di sostanze inquinanti e l'obbligo delle analisi di messa regime, successivamente non è fissata periodicità di analisi a carico del gestore di stabilimento ed i controlli verranno effettuati sulla base di un registro ove devono essere annotati i consumi mensili di materie prime utilizzati, nonché le manutenzioni di eventuali impianti di abbattimento.

---

#### EMISSIONE E9

PROVENIENZA: ETCHING

Portata massima .....	5100 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	9 m
Durata massima .....	8 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Acido solforico e suoi sali (espressi come H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) .....	2 mg/Nm <sup>3</sup>
Acido cloridrico e ione cloro (espressi come HCl) .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>

---

#### ALTRI PUNTI DI EMISSIONE DA IMPIANTI TERMICI

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

---

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- UNI EN 1911-1, 2, 3; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCl;
- UNI 10787:1999; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapori espressi come HF;
- NIOSH 7903; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione degli acidi inorganici (acido solforico, acido nitrico, acido fosforico);
- Metodo contenuto nella norma UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 7401 o UNI 10263:1993 + NIOSH 7401 per la determinazione delle sostanze alcaline;
- Metodo ISTISAN 88/19 + M..UNICHIM 723 o UNI EN 14385:2004 per la determinazione dei metalli;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia

rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione  $\pm$  Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio dei punti di emissione E8, E9 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli stessi punti di emissione e comunque non oltre il 28/02/2020 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data le prese di campionamento dei punti di emissione, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società NANOSURFACES INDUSTRIES Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità semestrale per i punti di emissione E2, E3, E9 ed annuale per i punti di emissione E1 ed E4.
6. La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
7. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta NANOSURFACES INDUSTRIES Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
8. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

**Autorizzazione Unica Ambientale**

**NANOSURFACES INDUSTRIES Srl**

**Comune di Granarolo dell'Emilia – via Bruno Buozzi n° 13-15**

**ALLEGATO B**

**matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV  
della sezione II della Parte Terza del DLgs 3 aprile 2006, n.152**

**Classificazione dello scarico**

Punto di scarico nella pubblica fognatura di acque reflue domestiche (servizi igienici e spogliatoi) e meteoriche di dilavamento non contaminate delle aree esterne e provenienti dallo stabilimento produttivo ubicato in comune di Granarolo dell'Emilia, via Bruno Buozzi n° 13-15.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Granarolo dell'Emilia con proprio nulla osta autorizzativo e del parere di HERA Spa, ente gestore del Servizio Idrico Integrato Prot n°112973/2018, riportati nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.



## CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

BOLOGNA

AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

TT308

PRATICA 2018/AUA/3

**Da citare nella risposta Capo Fila Prot. n. 13368 del 13/08/2018**

(Rif. SUAP Unione Terre di Pianura Prot. n. 19441/2018)

### TRASMISSIONE VIA PEC

[suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it](mailto:suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it)

SPETT.LE

SUAP TERRE DI PIANURA  
VIA SAN DONATO N. 199  
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO)

**OGGETTO: RILASCIO ATTI DI COMPETENZA COMUNALE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013 RELATIVA ALL'IMPIANTO PRODUTTIVO SITO IN QUESTO COMUNE IN VIA BUOZZI PRESSO CUI ESERCITA LA PROPRIA ATTIVITA' LA DITTA NANOSURFACES INDUSTRIES SRL**

Vista la domanda inviata dallo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione Terre di Pianura alla PEC del Comune di Granarolo dell'Emilia (BO) con nota P.G. n. 19529 del 13/08/2018, registrata al Ns. Prot. N. 13368 del 13/08/2018, con la quale si richiedeva MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA PER MATRICE ARIA: AGGIUNTA DI CAMINO E NUOVI PUNTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA, EX ART. 269 DEL D.LGS. 152/2006 relativa all'impianto produttivo di cui all'oggetto;

Vista la documentazione integrativa presentata dall'istante e registrata al prot. n. 15562 del 24/09/2018, prot. n. 16125 del 04/10/2018 e prot. n. 19529 del 29/11/2018 con la quale è stato chiarito che l'istanza di modifica di AUA come sopra descritta include anche la matrice acqua (SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E METEORICHE DI DILAVAMENTO IN PUBBLICA FOGNATURA)

Visto che il COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO), ad integrazione del parere già rilasciato in data 06/09/2018 prot. n. 14535, è tenuto ad esprimersi anche in merito all'endoprocedimento di seguito descritto:

- rilascio dell'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E METEORICHE DI DILAVAMENTO IN PUBBLICA FOGNATURA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Regolamento del Servizio Idrico Integrato

Con la presente si comunica che:

- ai fini della matrice acqua non sussiste alcuna motivazione ostativa al rilascio dell'AUA purché sia rispettato quanto riportato nel nulla osta autorizzativo riportato in calce.

Tanto si trasmette per quanto di propria competenza, chiedendo che lo Sportello Unico Attività Produttive dia immediato riscontro allo scrivente Ufficio del provvedimento SUAP di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto.

Alle persone in indirizzo si comunica che:

- il responsabile dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Granarolo dell'Emilia (BO) è l'ing. Irene Evangelisti;
- per eventuali chiarimenti si potrà contattare l'arch. Lia Bifano chiamando il numero 051.6004290;
- l'indirizzo di posta certificata del Comune di Granarolo dell'Emilia da utilizzare per qualsiasi comunicazione inerente il procedimento è [comune.granarolodell'emilia@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.granarolodell'emilia@cert.provincia.bo.it);
- dovrà essere riportato il riferimento Capofila indicato nello scritto presente ed evidenziato in neretto in alto a sinistra nelle lettere che vengono redatte in risposta al fine di permettere un corretto collegamento.

IL RESPONSABILE DI AREA  
Ing. Irene Evangelisti <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice di Amministrazione Digitale



## CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

BOLOGNA

AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

PRATICA 2018/AUA/3

CAPO FILA PROT. N. 13368 DEL 13/08/2018

### NULLA OSTA AUTORIZZATIVO

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Vista la domanda inoltrata dallo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione Terre di Pianura alla PEC del Comune di Granarolo dell'Emilia (BO) con nota P.G. n. 19529 del 13/08/2018, registrata al Prot. n. 13368 del 13/08/2018, intestata a Enrico Sandrini, in qualità di legale rappresentante della ditta Nanosurfaces Industries Srl, P.IVA. 03277221200, con sede in Granarolo dell'Emilia (BO) Via B. Buoizzi n. 13 – 15, diretta ad ottenere, nell'ambito della procedura dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), autorizzazione allo SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E METEORICHE DI DILAVAMENTO IN PUBBLICA FOGNATURA relativa all'impianto produttivo sito in questo Comune in Via Buoizzi n. 13 - 15;

Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'[articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35](#)*";

Considerato il "*Regolamento del Servizio Idrico Integrato*" approvato dall'Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23 maggio 2007 e successivamente in data 28 maggio 2008;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "*Norme in materia ambientale*" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Delibera della Giunta regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento*";

Vista la Delibera della Giunta regionale 14 febbraio 2005 n. 286 "*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs 11 maggio 1999, n.152)*";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006 "*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14 febbraio 2005*";

Considerato il parere di HERA SPA, quale gestore del servizio idrico integrato, Prot. Gen. n. 112973 del 10/12/2018 pervenuto alla Pec del Comune il 14/12/2018 e registrato al Ns. Prot. Gen. n. 20552 del 14/12/2018 (parte integrante della presente autorizzazione);

Classificati gli scarichi come ACQUE REFLUE DOMESTICHE e ACQUE REFLUE METEORICHE DI DILAVAMENTO;

Considerata la fognatura pubblica comunale asservita da impianto di depurazione quale corpo recettore dello scarico per le ACQUE REFLUE DOMESTICHE e ACQUE REFLUE METEORICHE DI DILAVAMENTO;

Considerato che le ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA sono sempre ammesse ai sensi dell'art. 124, comma 4, del D.Lgs. 152/2006;

### CONCEDE NULLA OSTA AUTORIZZATIVO

nell'ambito della procedura di autorizzazione unica ambientale (AUA), ai fini dello scarico delle ACQUE REFLUE DOMESTICHE e ACQUE REFLUE METEORICHE DI DILAVAMENTO provenienti dall'insediamento suddetto come risulta dalle documentazioni agli atti e negli elaborati grafici allegati alla



## CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA BOLOGNA

### AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

richiesta, con l'obbligo di rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", dalla Delibera della Giunta regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento", dalla Delibera della Giunta regionale 14 febbraio 2005 n. 286 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs 11 maggio 1999, n.152)", dal "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" approvato dall'Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23 maggio 2007.

E' fatto obbligo:

- a. rispettare i criteri tecnici per lo scarico riportati nel "Regolamento del Servizio Idrico Integrato";
- b. rispettare le prescrizioni fissate dal succitato parere di HERA SPA (di cui si allega copia);
- c. comunicare all'autorità competente qualsiasi modifica dell'attività o dell'impianto e, salvo quanto previsto dal comma 3, art. 6 del D.P.R. 59/2013, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, procedere con l'esecuzione della modifica. L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione unica ambientale in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione.
- d. presentare una domanda di autorizzazione unica ambientale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 59/2013 per modifica sostanziale da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente;
- e. garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti;
- f. adottare tutte le misure atte ad evitare/contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo/deposito/stoccaggio di materie prime, di prodotti o scarti, in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla D.G.R. n. 286/2005;
- g. raccogliere i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività produttiva in area dotata di copertura e/o vasca di contenimento e conferirli a ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore;
- h. vuotare periodicamente le fosse Imhoff o Biologiche e i pozzetti condensagrassi, qualora esistenti, e smaltire i materiali secondo la vigente normativa in materia di rifiuti. Dell'avvenuto smaltimento dovrà essere conservata idonea documentazione a disposizione degli Enti di controllo;
- i. garantire che i pozzetti di ispezione e prelievo siano conformi allo schema tipo di cui all'Allegato 2 al Regolamento del Servizio Idrico Integrato, tali cioè da consentire il prelievo delle acque per caduta, opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso e apertura da parte del personale addetto al controllo;

### AVVERTE

Che i soggetti incaricati del controllo sono autorizzati ai sensi degli art. 128 e 129 del D.Lgs 152/2006 e dell'art. 59 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

Che il presente nulla osta autorizzativo sarà revocato in caso di superamento dei limiti di accettabilità di cui alle vigenti norme o di mancata ottemperanza alle prescrizioni più sopra indicate, nei tempi e con le modalità prescritte ed in ogni altro caso stabilito dalla legge.

Che la acque reflue e rifiuti non oggetto del presente nulla osta autorizzativo devono essere gestiti secondo la normativa di settore e devono essere debitamente autorizzati dalle rispettive Autorità competenti.

Che il presente nulla osta autorizzativo è riferito esclusivamente allo scarico di cui alla domanda richiamata in premessa (acque e corpo recettore) come individuato nella planimetria in atti al P.G. n. 19529 del



## CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

BOLOGNA

### AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

29/11/2018, per cui eventuali altri scarichi provenienti da diverse lavorazioni o defluenti in altri corpi idrici, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere autorizzati separatamente previa apposita domanda di autorizzazione debitamente corredata degli allegati previsti.

*Che resta salva la facoltà da parte degli Organi Comunali di fare effettuare all'interno dell'insediamento le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.*

Che a norma dell'art. 39 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, tutti i soggetti che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico al di fuori dei pubblici servizi mediante pozzi o derivazioni devono provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata delle acque prelevate.

Che entro il 31 Gennaio di ogni anno, conformemente a quanto previsto dal REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, i titolari di scarichi di ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE, che provvedono all'approvvigionamento idrico mediante pozzi privati o comunque mediante fonti di approvvigionamento diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti a denunciare su apposito modello riportato nell'allegato 5 del regolamento, i seguenti dati:

- lettura/e del/i contatore/i al 31 dicembre dell'anno precedente;
- numero di metri cubi prelevati nell'anno precedente.

Che l'inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente nulla osta autorizzativo determinerà l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 133,134,135 e 136 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i..

**Che il presente nulla osta autorizzativo, quale endoprocedimento, avrà validità di quindici anni dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.** Almeno sei mesi prima della scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo. Lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, fino alla adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda è stata tempestivamente presentata, fatte salve eventuali modifiche che intervengano successivamente a disciplinare in maniera diversa la presente materia.

Che la presente nulla osta non esime la proprietà o il titolare dell'attività dall'essere in possesso di ulteriori atti di autorizzazione comunque imposti da leggi o regolamenti.

Contro il provvedimento, ai sensi dell'art. 3 ultimo comma della Legge n. 241/90 gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della notifica del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R. dell'Emilia Romagna, o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL RESPONSABILE DI AREA  
Ing. Irene Evangelisti<sup>1</sup>

#### ALLEGATI

- PARERE HERA SPA
- Elaborato grafico

<sup>1</sup> Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice di Amministrazione Digitale

**HERA S.p.A.**

**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Modena, 10 dicembre 2018  
Prot. N. 112973

Spett.le

**UNIONE RENO GALLIERA**

**SUAP**

Via Fariselli n.4  
40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO

[unione@pec.renogalliera.it](mailto:unione@pec.renogalliera.it)

Spett.le **ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO

[aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

*Fognatura e Depurazione Emilia  
Servizio Tecnico GP/ge*

ns. rif. Hera SpA	Data prot.: 24/09/2018	Num. prot.: 0086935
	Data prot.: 05/10/2018	Num. prot.: 0090790
	Data prot.: 24/10/2018	Num. prot.: 0097311
	Data prot.: 30/11/2018	Num. prot.: 0109780
	PA&S numero 110/2018	

**Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.**

**Richiedente: "NANOSURFACES INDUSTRIES s.r.l."- sita in Via Buozzi n°13 - Comune di Granarolo dell'Emilia (BO).**

*SUAP Unione Reno Galliera, prot. n.22280 del 24 settembre 2018 riferimento SUAP 19441/2018.*

*Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e acque reflue meteoriche.*

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA trasmessa a questa Società a mezzo p.e.c. in data 24 settembre 2018, con prot. 0086935 e successive integrazioni, presentata dal Signor Enrico Sandrini in qualità di titolare e legale rappresentante della Ditta "**NANOSURFACES INDUSTRIES s.r.l.**" esercente l'attività di produzione di protesi ortopediche, altre protesi e ausili, sito in via Buozzi n°13 Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), Esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

- la ditta fabbrica dispositivi medici costituiti da protesi ortopediche impiantabili, ed esegue trattamenti di ossidazione anodica sulle componenti metalliche prodotte;
- nello stabilimento vengono effettuati trattamenti galvanici sulle componenti metalliche prodotte, i liquidi esausti di questi trattamenti vengono stoccati nell'area di stabilimento in appositi contenitori dotati di bacini di contenimento, quindi smaltiti come rifiuti da ditte autorizzate;
- lo stabilimento è dotato di reti autonome di deflusso dei reflui verso la pubblica fognatura afferente al depuratore intercomunale di Bologna IDAR:

- rete acque nere ( domestiche)
- rete caditorie acque meteoriche aree di transito (meteoriche)
- rete acque meteoriche coperti (meteoriche)
- le reti delle acque meteoriche, prima dell'immissione nella pubblica fognatura di via Buozzi, sono miscelate con i reflui domestici a valle del pozzetto di controllo, dando origine ad un'unica immissione nella pubblica fognatura di tipo misto di via Buozzi;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
  - **le acque reflue domestiche (servizi igienici e spogliatoi), sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
  - **le acque meteoriche non contaminate di dilavamento delle aree esterne;**
- **è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dal DGR n° 286/2005;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e consentire;**
  - **il posizionamento del campionatore automatico;**
  - **il prelievo delle acque per caduta;**
  - **dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;**
  - **garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:**
  - **tubazioni di collegamento al terminale di recapito;**
  - **innesto di tali tubazioni;**
  - **sifone tipo Firenze;**
  - **valvola di non ritorno / intercettazione;**
- **le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno**

essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.

La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);

- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera, in qualità di Ente gestore, si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare :

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- del legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.


Distinti saluti.

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Fognatura e Depurazione Emilia**

*Ing. Gian Nicola Scarcella*



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**